

CC 12 e 13.10.2019

approvazione modifiche al Regolamento disciplinare

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
Art. 12 – Competenza in ambito disciplinare	
Art. 12 — Competenza in ambito disciplinare 1. La titolarità del potere disciplinare si determina sulla base dell'ambito territoriale di diffusione degli effetti della violazione da perseguire o sulla base della posizione soggettiva del socio.	
2. Di conseguenza sono titolari del potere disciplinare: a) Il <i>Consiglio Direttivo della Sezione</i> nei confronti del socio iscritto alla medesima al momento della commissione del fatto disciplinarmente rilevante, quando gli effetti negativi della commessa violazione sono rimasti circoscritti nell'ambito sezionale; b) Il <i>Comitato Direttivo Regionale</i> nei confronti del socio, delle sezioni o di loro organi, quando gli effetti negativi della commessa violazione sono rimasti circoscritti nell'ambito regionale; c) Il <i>Comitato Direttivo Centrale</i> nei confronti del socio, delle sezioni e dei loro organi, quando gli effetti negativi della commessa violazione si sono estesi oltre i limiti regionali, nonché nei confronti degli organi regionali o interregionali e degli organi o strutture centrali; d) Gli <i>Organi Tecnici Territoriali Operativi</i> per i procedimenti nei confronti dei propri sezionali riguardanti fatti o comportamenti nell'ambito della specifica attività; e) Gli <i>Organi Tecnici Centrali Operativi</i> per i procedimenti nei confronti dei propri titolari riguardanti fatti o comportamenti nell'ambito della specifica attività.	
3. Il <i>Comitato Direttivo Centrale</i> ha competenza esclusiva per i provvedimenti di radiazione del socio.	

CC 12 e 13.10.2019

approvazione modifiche al Regolamento disciplinare

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
Art. 12 – Competenza in ambito disciplinare	
	3bis. Qualora la sezione di appartenenza sia costituita in ETS, la competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione sarà in ogni caso del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento sarà obbligatoriamente comunicato al CDC. Questo provvede alla ratifica, previa convocazione ed ascolto delle parti, e nel caso non ritenga di confermare il provvedimento restituisce il procedimento alla sezione per la eventuale applicazione di sanzioni meno afflittive.
4. Qualora il procedimento debba essere instaurato nei confronti di un socio facente parte dell'organo titolare del potere disciplinare di cui alle lettere a) e b), la competenza viene determinata, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in un organo di pari grado, dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.	
5. Qualora il procedimento debba essere instaurato nei confronti di un socio facente parte del CDC nell'ambito dell'attività ad esso relativa, la competenza spetta al CDC stesso.	

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
Art. 16 – Rimessione al CDC per competenza funzionale	
1. Quando l'organo titolare del potere disciplinare ritiene che il caso al suo esame possa comportare la sanzione della radiazione, ne riferisce al CDC, al quale trasmette il fascicolo con tutta la documentazione disponibile.	Salvo il caso di cui all'art. 12, comma 3 bis, quando l'organo titolare del potere disciplinare ritenga che il caso al suo esame possa comportare la sanzione della radiazione, ne riferisce al CDC, al quale trasmette il fascicolo con tutta la documentazione disponibile.
2. Il CDC, qualora non ritenga i fatti riferiti di gravità tale da legittimare, ove accertati, l'applicazione della sanzione della radiazione, restituisce gli atti al titolare del potere disciplinare, che potrà infliggere solo una sanzione diversa dalla radiazione, anche integrando le indagini precedentemente svolte.	